

STATUTO

La Fondazione trae le sue origini come "Ospedale dei Poveri Infermi" dalla fondazione testamentaria a suo tempo depositata da De Gregori Carlo con atti del 28 maggio e 28 giugno 1823, e retto dallo Statuto approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1874, costituito poi in IPAB ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 6972 del 1890. Con provvedimento regionale D.G.R. Piemonte è stato successivamente ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16/2/90 ed ai sensi della Legge Regionale Piemonte 19/3/91 n.10 e sue modifiche ed integrazioni. A seguito del provvedimento Regionale di privatizzazione di cui sopra, l'Ente è una Fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e si è configurata altresì come ONLUS.

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"), la Fondazione denominata "FONDAZIONE OPERA PIA SS. BERNARDINO E MARTA ETS" (d'ora innanzi la Fondazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, la Fondazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

ART. 2 - SEDE - DURATA

La Fondazione ha sede nel Comune di Orta San Giulio (NO). La Fondazione potrà istituire con delibera di Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso Comune non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

La Fondazione, che opera esclusivamente in ambito regionale, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 5 del CTS.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nello statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, anche in conformità al dettato di cui all'art. 6 Decreto Legislativo n. 117/2017.

La Fondazione può esercitare, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, attività diverse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente e dagli appositi decreti ministeriali, purchè siano specificamente previste nello statuto e funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali. In particolare, la Fondazione si prefigge di prestare ospitalità ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro ed eccezionalmente ad adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.

Essa persegue, in quanto Ente del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 117/2017, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, gli scopi e le attività della Fondazione sono, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed u) del D.Lgs 117/2017, quelli di:

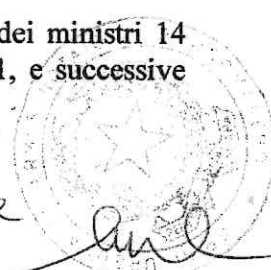
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Adriano Mucchi
Carlo C. C.
Ilario G. G. C.

Eleonora D.
Delfino M. M.



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione si prefigge di prestare ospitalità ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro e, eccezionalmente, ad adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo o comunque in titolarità della Fondazione. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con:

- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del CTS, si precisa che, salvo il Fondo di Dotazione, tutti i fondi raccolti e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il perseguimento delle finalità della Fondazione come meglio precisato nell'art. 4 del presente statuto.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio disponibile;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- corrispettivi dei servizi prestati.

ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' vietata la distribuzione diretta ed indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi ed analoghi settori e condizioni;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai

Adnan Maseel

Carmen C. C. C.

di Leonardo G. G. G. G.

Elena D. D. D.

Perf. Maria L. L. L.



soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione o a loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate salvo che tali prestazioni e cessioni non costituiscano attività di cui alle finalità di cui all'art.3;

d) le corresponsioni a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanza.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 6 - SOCI

Allo scopo di favorire quanto più possibile un'attiva partecipazione della cittadinanza alla vita e all'amministrazione della Fondazione, viene prevista dal presente Statuto la possibilità per tutti i cittadini o persone giuridiche di concorrere con contributi in denaro al funzionamento della Fondazione stessa. Possono essere soci tutti coloro che verranno ammessi come tali dal Consiglio di Amministrazione, con giudizio insindacabile. Pertanto gli aspiranti soci dovranno presentare domanda d'ammissione impegnandosi ad osservare il presente Statuto e il Regolamento Interno della Fondazione.

I soci sono divisi in due categorie, ma mantengono uguali diritti/doveri:

- SOCI TEMPORANEI che annualmente si impegnano a versare una quota determinata secondo quanto disposto nel Regolamento Interno della Fondazione.
- SOCI PERPETUI che hanno versato in unica soluzione una quota determinata secondo quanto disposto nel regolamento interno della Fondazione.

Le quote versate non sono, in nessun caso, rimborsabili, né in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte, recesso od esclusione dalla Fondazione stessa del socio. Il versamento della quota, a qualsiasi titolo effettuato, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

In caso d'inadempienza agli obblighi di versamento oppure per altri gravi motivi, chiunque goda della qualifica di Socio potrà perderla a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, da inviarsi a mezzo raccomandata R.R.

La Fondazione ricorderà nella forma ritenuta più opportuna il nome dei Soci nonché dei donatori di beni o somme di denaro.

ART. 7 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e comunque in tempo utile per il successivo deposito presso il RUNTS entro il 30 giugno.

Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Adnanhusat

Carmin Citter

Illeana Ghisla Colle

Elena Citter

Pulchra Mari Maddalena



Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo. È tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

ART. 8 - ORGANI ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei conti.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri elettivi (salvo quanto infra specificato), così nominati:

- il Consigliere che assumerà la qualifica di Presidente ed un Consigliere dal Consiglio Comunale del Comune di Orta San Giulio;
- un Consigliere dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Orta San Giulio, potendo essere tale anche il Parroco stesso o un suo delegato;
- un Consigliere dal Consiglio per gli affari economici parrocchiali CAEP della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Orta San Giulio;
- un Consigliere dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali competente per territorio, scelto tra i cittadini residenti in Orta San Giulio (NO).

Il Consiglio di Amministrazione dopo il raggiungimento del numero di quaranta Soci, sarà integrato da due membri nominati dall'Assemblea dei Soci, oltre a quelli già nominati come sopra specificato; l'Assemblea dei Soci, peraltro, non avrà comunque alcuna attribuzione di governo, indirizzo all'amministrazione della Fondazione, se non a mezzo dei Consiglieri dalla stessa eventualmente nominati che cesseranno allo scadere della durata del Consiglio di Amministrazione nel quale sono stati integrati.

Per la nomina dei due Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci si procede in adunanza generale convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi per esso; le deliberazioni sono valide quando è presente almeno la metà dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina al suo interno il Presidente (scelto come sopra specificato) e nomina il Vicepresidente e l'Organo di Controllo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Le funzioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate ed il diritto ad avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile ed il diritto alla tutela legale.

I Consiglieri cessano dalla carica per morte, per decadenza e dimissioni. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente, il quale le include nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili dalla presa d'atto del Consiglio.

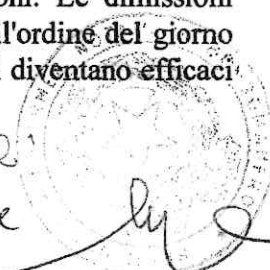
Adriano Bascali

Emilio Cossu

Helene G. Wille Gelle

Eleonora Tullio

Pulcinella Modale



I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica. Essa viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che ne dà immediata comunicazione all'autorità che ha proceduto alla nomina.

In caso di singoli Consiglieri cessati, deceduti, dimissionari o decaduti, il Presidente provvede a darne comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte. Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

ART. 10 - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite. In particolare:

- stabilisce le linee di indirizzo, il programma delle attività ed in generale provvede all'amministrazione della struttura ed al suo regolare funzionamento;
- delibera sull'ammissione per ricovero alla "FONDAZIONE OPERA PIA SS. BERNARDINO E MARTA ETS" di coloro che ne facciano richiesta e che si trovano nelle condizioni indicate all'art. 3 del presente statuto. Sarà data la precedenza alle persone nate o residenti da oltre 5 (cinque) anni nel Comune di Orta San Giulio, secondo le modalità che verranno stabilite dall'apposito Regolamento di attuazione;
- delibera l'importo delle rette da richiedere agli utenti, tenuto conto delle disposizioni Regionali vigenti in materia;
- approva il bilancio;
- approva le variazioni al bilancio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione;
- delibera i regolamenti, la pianta organica e loro modificazioni;
- provvede alla nomina del Revisore dei Conti e dell'Organo di Controllo;
- delibera sulla nomina e sull'eventuale sospensione dei dipendenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto, la fusione, la trasformazione e la scissione con la presenza e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti;
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano la Fondazione;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi;
- concorda con Organizzazioni e Gruppi di volontariato o singoli volontari le modalità operative all'interno della struttura.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il già menzionato termine può essere ridotto a due giorni. È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la parità di informazione, quali a titolo esemplificativo videoconferenza, audio conferenza o altre piattaforme digitali idonee.

Aldo Maccì

Enrico Cossu

Lidia Giusi

Elisabetta D'Amico

Piero Bini

[Signature]

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali ivi inclusi lasciti, donazioni ed elargizioni liberali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità, istituzionali e devono essere adottate con voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del CDA non sono pubbliche.

Le votazioni si fanno per appello nominale con voto palese. L'esito della votazione è espresso distinguendo i voti Favorevoli, Contrari e Astenuti.

Si effettuano a voto segreto quando si tratti di questioni inerenti persone.

I Consiglieri non possono partecipare a quella parte della seduta relativa ad un punto all'ordine del giorno in cui si discuta o si deliberi un provvedimento nel quale abbiano un interesse personale essi stessi o i propri parenti ed affini entro il quarto grado.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere l'Organo di Controllo.

Il Presidente, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Segretario, come nominato, redige apposito verbale che sarà sottoscritto da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione. Il verbale originale sarà munito del timbro della Fondazione e custodito presso la sede della Fondazione stessa e verrà riportato sul relativo Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- c) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti;
- d) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Fondazione;
- e) rappresentare la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- f) curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- g) curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali;
- h) sospendere per gravi motivi i dipendenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina da un organo monocratico; con la nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

Adriano Macell

Carmen Citter

Eleonora Rinaldi

Delfino Maria Ludovico

Il Cda è composto da



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.

All'Organo di Controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 13 - REVISORE DEI CONTI

Se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora l'Organo di controllo non eserciti anche la funzione di controllo contabile.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 14 - VOLONTARIATO

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali sono iscritti in un apposito registro quando svolgano la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione stessa: sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Adriano Mead

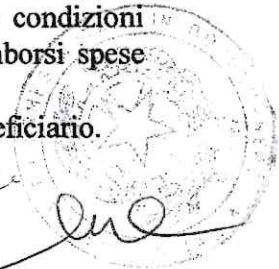
Carmen Costa

Alcino G. Vito Cole

Clara Olivero

Paolo Mari Mottola

Luigi



La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione a favore di altri enti del Terzo settore possibilmente contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e le norme di legge vigenti in materia.

Adriano Meoni

Carmen C. C. C.

Il Presidente della Fondazione

Elena Orsini

Pulita per il futuro

[Signature]

